

## I BONUS EDILIZI Qualche anticipazione della Legge di Bilancio 2022

Gentile Associato,

dopo il via libera del Senato alla manovra e dopo tante ipotesi, prendono forma le norme per il 2022, destinate a non cambiare più alla Camera (dove il voto non si terrà comunque prima di questa settimana). Sparisce il **limite Isee** per le "villette" del Superbonus; servirà un SAL del 30% al 30 giugno 2022 per arrivare a fine anno.

Formalizzata la proroga per i **lavori trainati**.

Il **bonus facciate** scende al 60% già dal 01 gennaio 2022.

Viene meno l'obbligo di visto e asseverazione per alcuni lavori. Vengono portati, pertanto, correttivi al decreto anti frodi. Niente asseverazione o visto di conformità per i **lavori e gli interventi al di sotto dei 10 mila euro**. Per quelli oltre questa cifra, continuerà ad applicarsi il controllo preventivo. E quando il visto di conformità è necessario diventa detraibile.

Escluso dalle esenzioni il bonus facciate, intervento più sensibile degli altri a rischi di frodi: per cui le misure si applicano indipendentemente dagli importi (e, quindi, anche agli interventi inferiori a 10 mila euro).

I **prezzari DEI** tornano con onore a essere utilizzabili per le asseverazioni di congruità delle spese per i lavori edilizi agevolati diversi dai Superbonus.

Si ricorda che con la pubblicazione del Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2021, è stato previsto che per la verifica di congruità dei costi si potesse utilizzare alternativamente il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI. Questa disposizione, però, è stata da molti "allargata" anche agli altri bonus fiscali come ad esempio il bonus facciate o bonus ristrutturazioni. Tuttavia, a seguito anche dell'ulteriore modifica apportata dal Decreto Antifrode (n. 157 dell'11 novembre 2021) all'art. 13 del D.L. Rilancio, per tutti gli interventi diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del Super - Ecobonus 110%, per la congruità delle spese non è possibile utilizzare i prezzari della casa editrice privata DEI ma occorre far riferimento solo a quelli predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ad affermarlo chiaramente è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.

Alla luce della recente interrogazione parlamentare in merito alla possibilità di poter utilizzare o meno un prezzario edito da una casa editrice privata, sembra eliminata la possibilità di utilizzare i prezzari DEI solo per il Superbonus.

La decorrenza delle misure sarà solo dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio: attendiamo il voto della Camera che non si terrà comunque prima di questa settimana.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro